

Segreteria Generale

Giustizia Federale

Prot. AP/mle/3461

Roma, 7/5/2018

Spett.le

Soc. C.N. Villani

c/o Avv. Francesco Santonastaso

Tramite pec: [fsantonastaso@pec.it](mailto:fsantonastaso@pec.it)

e, per conoscenza,

Giudice Sportivo Regionale Campania

Settori Interessati

OGGETTO: Decisione n. 19/2018 Corte Federale di Appello – Ricorso Soc. C.N. Villani per Emanuele Villani n. 2856/2018 c/ G.S.R. Campania 22.3.2018

Con la presente si comunica la decisione adottata dalla Corte Federale di Appello Prima Sezione in data odierna:

*“La Corte Federale di Appello, Prima Sezione, in funzione di Corte Sportiva di Appello, composta dai Signori Avvocati Pier Salvatore Maruccio, Presidente, Daniela De Tommaso, Componente, Marco Pietrocola, Componente;*

*- visto il ricorso presentato dalla Società C.N. Villani per l'atleta Emanuele Villani avverso la decisione del Giudice Sportivo Regionale Campania n. 289 del 22/3/2018 riguardante l'incontro di PN/C maschile Villani c/ Brindisi del 17 marzo con la quale è stata comminata al ricorrente la sanzione della radiazione;*

DELIBERA

*di accogliere il ricorso e riduce la sanzione della radiazione comminata in primo grado all'atleta Emanuele Villani a squalifica per anni 3 (tre) da ogni attività sociale e federale. Si dispone la restituzione della tassa versata e la notifica della presente decisione nelle forme previste dal Regolamento di Giustizia Sportiva. Con riserva di notifica delle motivazioni della decisione nei termini fissati da Regolamento. Roma, 7/5/2018”*

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale

Antonello Panza



**HERBALIFE**  
NUTRITION

**UnipolSai**  
ASSICURAZIONI

**arena**® 